

CAMFIN S.p.A.

MODELLO ORGANIZZATIVO “231”



Milano, 19 settembre 2023

M.O. composto da elementi di controllo che, basandosi sul Codice Etico della Società, si focalizzano in modo crescente sulle situazioni a rischio-reato

CAMFIN S.p.A.	1
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	6
PARTE GENERALE	7
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9
I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	10
LE SANZIONI	10
LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	12
FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	12
NATURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	13
LA SOCIETA' E IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE	13
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO	14
METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	16
STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	16
CATEGORIE DI REATO RILEVANTI PER CAMFIN S.P.A.	17
DESTINATARI DEL MODELLO	18
ORGANISMO DI VIGILANZA	18
SISTEMA DISCIPLINARE	23
DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE	26
PARTE SPECIALE	28
1. Introduzione	29
2. Principi generali di comportamento	29
3. Protocolli generali di prevenzione	29
4. Processi di CAMFIN e correlate Attività Sensibili	30
Schemi di Controllo Interno	32
ACQUISTI	33
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	34
LEGALE/SOCIETARIO	35
MARKET ABUSE	36
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	37
Operazioni promanate direttamente dal Vertice Aziendale	38
 ALLEGATO 1	
I reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001	
 ALLEGATO 2	
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: criteri per la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio	
 ALLEGATO 3	
CODICE ETICO	
 ALLEGATO 4	
LINEE DI CONDOTTA	



STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende nella prima parte una disamina della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/01 (nel seguito anche il "Decreto") e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di CAMFIN S.p.A. (nel seguito anche la "Società" o CAMFIN) i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione del Modello di Organizzazione, l'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV"), il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La seconda parte indica i processi aziendali e le corrispondenti attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di reato, i principi generali di controllo interno, gli Schemi di Controllo Interno a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il control and risk self assessment finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale (Allegato 3);
- le Linee di Condotta che si sostanziano in una declinazione operativa dei principi del Codice Etico e introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Allegato 4);
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, organigrammi, statuto). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'azienda;
- il documento di sintesi delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001 alla data di approvazione del presente documento (Allegato 1).

PARTE GENERALE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*), emanato l'8 giugno 2001, ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi – o anche solo tentati - nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Una forma di responsabilità dell'ente che si aggiunge a quella propria della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, in origine si trattava di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo¹, alcune fattispecie di reati in materia societaria e tributaria², i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e i reati contro la personalità individuale³, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. "Abusi di mercato"⁴), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transnazionali"⁵ l'ampliamento del novero dei reati presupposto con l'introduzione della fattispecie del "traffico di influenze illecite"⁶).

Il legislatore è intervenuto a più riprese negli anni successivi estendendo l'applicazione di tale normativa ad altre tipologie di reati, quali in particolare i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita⁷; i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati⁸; i reati di criminalità organizzata; i delitti contro l'industria e il commercio e in materia di diritto d'autore; il delitto di induzione a non rendere

¹ Il cui titolo è stato modificato in "Falsità in monete, di carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento" con legge del 23/07/09 n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia", da ultimo modificato dal D.Lgs. 125/2016.

² In materia di reati tributari, il Legislatore è da ultimo intervenuto tramite il D. Lgs. n.156 del 4 ottobre 2022, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale».

³ Da ultimo modificati dalla Legge 23 Dicembre 2021 n. 238 contenente «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020».

⁴ Da ultimo modificati con la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020".

⁵ I reati c.d. transnazionali sono stati introdotti nel nostro ordinamento con la legge n. 146/2006; i reati elencati nell'art. 10 vanno dall'associazione per delinquere ai reati concernenti il traffico dei migranti a quelli di intralcio della giustizia; ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come reato transnazionale è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore nell'art. 3 della richiamata legge.

³ La legge 9 gennaio 2019, n. 3 art 9 ha ampliato il catalogo dei reati ed ha inasprito le sanzioni comminabili agli enti.

⁷ Da ultimo modificati dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della direttiva europea (UE) 2018/ 1673 relativo alla lotta al riciclaggio, «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio».

⁸ Le cui ultime modifiche sono apportate dalla Legge 23 Dicembre 2021 n. 238 contenente «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020».

dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, già rilevante ai fini dei reati c.d. transnazionali; i reati e illeciti amministrativi ambientali⁹; il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati di "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità"¹⁰ e di "corruzione tra privati"¹¹ e da ultimi i reati di contrabbando¹², il reato di "autoriciclaggio"¹³, i cosiddetti "ecoreati"¹⁴, i "reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"¹⁵, i "reati contro il patrimonio culturale"¹⁶.

Si rinvia all'Allegato 1 per una disamina completa delle fattispecie di reato presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

La portata innovativa del d.lgs. 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Il riconoscimento della responsabilità amministrativa in capo all'ente presuppone di per sé l'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" dell'ente medesimo strettamente collegati all'azione criminosa del soggetto apicale o del suo diretto collaboratore, il che richiede un qualificato processo di valutazione da parte del giudice penale.

Inoltre, la responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Tuttavia, l'art. 6 del d.lgs. 231/2001 contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificatamente previsti dal d.lgs. 231/2001.

INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La mera adozione del modello non è condizione unica e sufficiente per escludere le responsabilità

⁹ Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001, introdotto con la con la pubblicazione del decreto legislativo 121 del 7 luglio 2011, in vigore dal 16 agosto 2011 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 - recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". L'articolo è stato modificato dalla L. n. 68/2015 e successivamente dal D.lgs n. 21/2018.

¹⁰ Sostituisce e rinomina il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 25 d.lgs. 231/2001). Articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹¹ Introdotti dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata in G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. 3/2019.

¹² Da ultimo modificato dal D. Lgs. n.156 del 4 ottobre 2022, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale».

¹³ Introdotta dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicata in G.U. del 17 dicembre 2014, n. 292 e da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 195/2021.

¹⁴ Introdotti dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015.

¹⁵ Introdotti dal D.Lgs. del 8 novembre 2021, n. 184.

¹⁶ Introdotti dalla L. 9 marzo 2022, n. 22.

della società; il Decreto si limita a disciplinarne alcuni principi generali, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di c.d. *whistleblowing*, il modello deve prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti subordinati, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali, inoltre, devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il modello, seppur variando ed adattandosi alla natura, alle dimensioni ed alle specifiche attività dell'impresa, si può configurare come un insieme di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione d'impresa, nonché gli strumenti di controllo.

I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

LE SANZIONI

L'ente ritenuto responsabile può essere condannato a quattro tipi di sanzione, diverse per natura e per modalità d'esecuzione:

- 1 Sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa dipende da un sistema dimensionato in "quote" che sono determinate dal giudice. L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene anche in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della società.
- 2 Sanzione interdittiva: può essere applicata in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente prevista per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicate con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono usualmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi ad un anno, ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa fattispecie di quello per cui si procede¹⁷.

- 3 Confisca: consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di un valore ad essi equivalente (confisca per equivalente). Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente; le Sezioni Unite hanno specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può, inoltre, considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere¹⁸.
- 4 Pubblicazione della sentenza di condanna: consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

¹⁷ Si noti che il Decreto-Legge n. 2/2023 ha posto un limite all'operatività delle sanzioni interdittive applicabili qualora l'Ente sia qualificato "di interesse strategico-nazionale" e l'applicazione della misura interdittiva determini l'interruzione dell'attività produttiva.

¹⁸ Il D.lgs. n. 156/2022 è intervenuto in materia di misure di sicurezza patrimoniali prevedendo, nelle ipotesi di contrabbando, "quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona".

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

Infine, si specifica, che ex c. 2 dell'art. 26 del Decreto l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema di controllo interno e di corporate governance già esistente.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;
- un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;

- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

NATURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il presente documento rappresenta un regolamento interno della Società finalizzato ad evitare la commissione di illeciti e pertanto è vincolante per le persone fisiche riconducibili alla medesima.

Inoltre, la Società ha da tempo adottato un Codice Etico e delle “Linee di Condotta”, che definiscono i principi etici e di comportamento alla base delle relazioni tra la Società, i dipendenti, i clienti e i fornitori, predisponendo mezzi e strumenti a garanzia della trasparenza relativa alle questioni ed ai problemi che possono influenzare la corretta gestione della Società. I citati documenti hanno come fine ultimo l’indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata CAMFIN S.p.A., in parallelo col perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel documento “Linee di Condotta” formando con essi un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull’etica, sull’integrità e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società e le Linee di Condotta, che qui si intendono integralmente richiamati e, come si vedrà in seguito, contribuiscono a disegnare l’ambiente di controllo interno di CAMFIN S.p.A., costituiscono il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni, contenute nel Modello, si integrano con quanto in essi previsto.

LA SOCIETA' E IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

CAMFIN S.p.A. è una società che ha per oggetto esclusivo la detenzione, gestione e successiva dismissione (i) delle partecipazioni, sia dirette che mediate, in Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli”) (che costituisce l’asset principale della società) e (ii) di qualsiasi altra partecipazione e/o attività diversa dalle partecipazioni in Pirelli. La Società potrà anche svolgere, in modo non prevalente, ogni altra operazione o attività, ritenuta dagli amministratori necessaria o utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Il sistema di corporate governance della Società risulta attualmente così articolato:

- Assemblea

L’Assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

- Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

- Collegio Sindacale

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

- Controllo contabile

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure, a scelta dell’assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 3, c.c.



Il bilancio civilistico redatto dalla Società è certificato da società di revisione contabile secondo quanto previsto dalle normative e dai principi di riferimento.

La società di revisione verifica che il bilancio d'esercizio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della Società.

Inoltre, la società di revisione, in conformità ai principi di revisione, effettua verifiche a campione al fine di accertare ragionevolmente che i dati contenuti nelle scritture contabili e in altri documenti di supporto siano attendibili e sufficienti per la redazione del bilancio di esercizio e del reporting finanziario.

Il sistema di controllo interno è definito come l'insieme dei "processi" presidiati dal Consiglio di Amministrazione, dal *management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario;
- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle procedure interne;
- salvaguardia del patrimonio aziendale.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI CAMFIN S.p.A.

CAMFIN S.p.A., nel perseguimento degli obiettivi individuati nello Statuto, ha posto particolare enfasi nella progettazione e nella successiva implementazione di un adeguato sistema di controllo interno, coerente con le *best practice* nazionali ed internazionali.

Il Sistema di Controllo Interno di CAMFIN S.p.A. persegue gli obiettivi di: (i) efficienza e efficacia delle attività operative; (ii) affidabilità delle informazioni; (iii) salvaguardia del patrimonio aziendale e (iv) rispetto e conformità a leggi e regolamenti per assicurare una corretta informativa e un'adeguata copertura di controllo su tutte le attività del Gruppo, con particolare attenzione alle aree ritenute potenzialmente a rischio.

Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno

Il Consiglio di Amministrazione, ha individuato nel Presidente e Amministratore Delegato l'amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno al quale sono stati attribuiti i seguenti compiti, ed in particolare di:

- curare l'identificazione dei principali rischi aziendali;
- dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- occuparsi dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il citato Sistema di Controllo Interno si articola in principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi (Gruppo, *Business Unit*, Funzione, Società – nel seguito, indicati con "Unità Operativa").

Ambiente di controllo

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.

- Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per l'Unità Operativa può essere originata/attivata senza un'adeguata autorizzazione.
- I sistemi operativi¹⁹ devono essere coerenti con le politiche di Gruppo ed il Codice Etico.

In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e delle “best practice” internazionali;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

Valutazione dei rischi

L'attività di *risk assessment* (*risk analysis* e *risk ranking*) alla base della costruzione del Modello Organizzativo è stata condotta con le funzioni aziendali interessate per individuare le attività c.d. “sensibili” e rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01²⁰.

Inoltre viene svolta sistematicamente, con il supporto delle competenti strutture, un'attività di valutazione dei principali fattori di rischio diffusi all'interno dell'organizzazione, secondo le seguenti modalità:

- gli obiettivi dell'Unità Operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa, al fine anche di consentire l'individuazione dei rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento.
- gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.
- i processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo

- I processi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (*policy*, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.
- Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nell'Unità Operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

Informazioni e Comunicazione

- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di *reporting* verso il *management*.
- I Sistemi Informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.

¹⁹ Procedure, organizzazione, processi, sistemi informativi, ecc..

²⁰ Si rimanda alla Premessa agli Schemi di Controllo Interno – pag. 26 - per una descrizione esaustiva della metodologia di *risk assessment*.

- I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni dell'Unità Operativa, secondo il principio “*need to know-need to do*”.

Monitoraggio

- Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il costante adeguamento.

METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società procede ad aggiornare costantemente il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo precedentemente adottato dal Consiglio di Amministrazione del 05 settembre 2003 e aggiornato nell'attuale versione con delibera del Consiglio di Amministrazione del xxxx. Sia l'adozione, sia le successive modifiche del presente documento sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

Il Modello Organizzativo della Società, elaborato anche sulla base delle “Linee Guida” di Confindustria nella versione del marzo 2008 e aggiornate all'ultima versione di giugno 2021, tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di corporate governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee guida Confindustria e con le indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;
- all'autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello, contempla il coordinato funzionamento di un articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può descrivere sinteticamente come segue:

- **Codice etico**, è l'insieme dei principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari nell'ambito di un più generale percorso di crescita sostenibile garantendo, al contempo, l'efficienza e l'efficacia del Sistema di controllo interno.
- **Sistema di controllo interno**, è l'insieme dei “processi” volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si



qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i livelli organizzativi (*Business Unit*, Funzioni Centrali, Società).

- **Linee di Condotta**, si sostanziano in una declinazione operativa dei principi del Codice Etico e introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001. Talune regole sono altresì specifiche per la gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con i terzi in generale, nonché per gli adempimenti e le attività di natura societaria e di comunicazione al mercato.
- **Schemi di controllo interno**, sono stati elaborati per tutti i processi aziendali. Tali schemi presentano un'analoga struttura, che si sostanzia nell'elencazione delle attività sensibili relative ad un determinato processo aziendale, in un complesso di regole volte ad individuare i principi e le regole di controllo finalizzate a prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e precisamente:
 1. la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti ai processi;
 2. la c.d. "tracciabilità" delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse;
 3. l'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.

Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e ne cura il suo aggiornamento, un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

CATEGORIE DI REATO RILEVANTI PER CAMFIN S.P.A.

Il Modello di CAMFIN S.p.A. è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Società, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto previsti dal Decreto:

- artt. 24, 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione);
- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata);
- art. 25 1 (Traffico di influenze illecite);
- art. 25.bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio);
- art. 25-ter (Reati societari);
- art. 25-sexies (Abusi di Mercato);
- art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);
- art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari);
- art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146 (Reati transnazionali).

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui



elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione. Inoltre, con riferimento alle singole fattispecie di reato applicabili alla Società, che potrebbero potenzialmente configurarsi nello svolgimento delle attività sensibili indicate al paragrafo 3 della successiva Parte Speciale, si fa rinvio all'Allegato 1. Infine, la Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello CAMFIN S.p.A. si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- c) a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;
- e) a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Ruolo e composizione

L'art. 6 del decreto legislativo 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un organismo di vigilanza interno all'ente (di seguito anche "OdV"), cui è assegnato specificamente il *"compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento"*.

Inoltre, il citato art. 6 prevede che il Collegio Sindacale possa svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, considerate le dimensioni della Società, il suo assetto organizzativo e le caratteristiche del *business*, istituirà l'Organismo di Vigilanza nominando i suoi componenti, dopo averne determinato il numero, nel rispetto dei requisiti successivamente indicati, ovvero attribuendo le relative funzioni al Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea della Società.

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

– **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali

requisiti si possono ottenere garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'ente e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione.

– **Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

– **Continuità di azione**

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione, ove le funzioni dell'Organismo di Vigilanza non siano attribuite al Collegio Sindacale, ha facoltà di scegliere liberamente i componenti dell'Organismo stesso tra i soggetti che abbiano i requisiti elencati.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Requisiti professionali e personali

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora coincidano con i componenti del Collegio Sindacale, devono essere soggetti particolarmente qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero soggetti che abbiano ricoperto ruoli direttivi presso imprese, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, o abbiano svolto o svolgano attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

È altresì necessario garantire che i componenti dell'Organismo di Vigilanza abbiano, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, dichiarandolo all'atto di accettazione della nomina.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali da minarne l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio. All'atto della nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

Cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267²¹;
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. 61/2002²²;

²¹ Cfr. Regio decreto n. 267/1942 "legge fallimentare".

²² Cfr. decreto legislativo n. 61/2002 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali -

- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti:
 - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55²³ e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* decreto legislativo n. 58/1998.

Non possono altresì essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza gli interdetti e gli inabilitati.

Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e, in ogni caso, fino alla nomina successiva.

Là dove le funzioni siano attribuite al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, valuterà se istituire l'Organismo di Vigilanza attribuendo le relative funzioni al Collegio Sindacale, ovvero se stabilito il numero dei componenti, provvedere alla nomina degli stessi.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali elencati, ovvero il cambio o la perdita del ruolo in funzione del quale è stato individuato quale membro dell'OdV, comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla sua sostituzione.

E' fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV, ovvero al membro più anziano dello stesso, di comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa, per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni gli obblighi di riservatezza di seguito elencate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Riservatezza

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che abbiano effettuato segnalazioni circostanziate relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o a violazioni del Modello Organizzativo. A tal riguardo, i membri dell'Organismo di Vigilanza si impegnano a evitare di svelare indebitamente l'identità dei soggetti che abbiano effettuato le sopramenzionate segnalazioni o di ogni altro elemento idoneo a far risalire all'identità degli stessi, nonché qualsiasi altra informazione relativa a tali segnalazioni. Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri", e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

²³ a norma dell'articolo 11 della legge n. 366/2001".

²³ Cfr. legge n. 55/90 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".



In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Compiti e poteri

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal decreto legislativo 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
3. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, (c) modifiche legislative al decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell'ente;
4. a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato o, nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o Consiglieri di Amministrazione della Società;
5. predisporre una relazione informativa, su base almeno semestrale/annuale a scelta dell'Organismo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
6. trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti al Collegio Sindacale.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- è autorizzato il libero accesso dell'Organismo di Vigilanza presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni, perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni;
- è attribuita all'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

Flussi informativi



L'Art. 6 c. 2 lett. d) del decreto legislativo 231/2001 individua specifici *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

E' previsto un sistema di *reporting*, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisca i *red flag* dai quali possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'OdV su eventuali situazioni anomale e/o di reato.

A tale fine, gli “Schemi di Controllo Interno” per i Processi e le correlate attività sensibili, prevedono, come componente integrante, l'attivazione di specifici flussi informativi verso l'OdV. Il numero e il tipo di informazioni possono variare nel tempo in seguito a:

- inadeguatezza e/o incompletezza delle informazioni a fornire indicazioni utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo;
- rilevanti cambiamenti dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
- modifiche normative al decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell'ente.

Deve essere inoltre portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza la struttura della Società (composizione del Consiglio di Amministrazione, organigramma aziendale, ecc.).

E' compito della Società informare l'Organismo di Vigilanza in caso di eventuali variazioni.

Sono inoltre definiti i Responsabili dell'invio dei dati, i quali coordinano l'attività di raccolta dei dati stessi, certificano la loro completezza, coerenza e veridicità, inviandoli entro le date di *cut off*.

Le informazioni relative ai flussi aziendali inviate all'Organismo di Vigilanza devono essere archiviate in forma elettronica e recuperabili nel tempo dai membri dell'OdV.

Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, o violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata:

odv.camfin@camfin.it

Oppure indirizzate tramite posta ordinaria a:

Organismo di Vigilanza
CAMFIN S.p.A.
Viale Sarca, 222
20126 – Milano (MI)

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. nonché, qualora abbiano ad oggetto condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti.

CAMFIN S.p.A., nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce, anche con modalità informatiche, la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del segnalante, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione. I licenziamenti o altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, sono nulli e

l'onere della prova che le medesime misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa è posto a carico della Società²⁴.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità al presente Modello, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Chiunque pensi di essere vittima di ritorsioni, o sia a conoscenza di comportamenti ritorsivi adottati nei confronti di altri, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello Organizzativo, deve contattare immediatamente l'Organismo di Vigilanza della Società attraverso i sopramenzionati canali.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

Iniziativa di controllo

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi eventualmente di funzioni interne ovvero di consulenti esterni, può attivarsi con specifiche attività di audit sulle realtà della Società e di Gruppo, laddove coinvolte, con le seguenti modalità:

- **con interventi “a piano** nei quali le attività di controllo relative all'efficacia del Modello Organizzativo sono parte integrante di un piano di lavoro più ampio;
- **con interventi mirati (*spot*)** in caso di:
 - specifica richiesta formulata da parte degli altri organi di controllo della Società e del Gruppo;
 - in caso di *red flag* derivanti dal flusso informativo correntemente operante nell'ambito del Modello Organizzativo.

SISTEMA DISCIPLINARE

Premessa

L'art. 6 del decreto legislativo 231/2001- nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa - ha previsto l'introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente della “esimente” (esonero dalla responsabilità amministrativa) prevista dalla citata disposizione di legge. Infatti, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, costituisce un requisito fondamentale per la corretta attuazione di quest'ultimo, e di conseguenza l'esonero dalla

²⁴ A tal riguardo, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni sopra descritte, può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante stesso, sia dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.



responsabilità amministrativa, qualora, appunto, l'ente dimostri non solo l'adozione del Modello, ma altresì la sua attuazione.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni per violazioni dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal decreto legislativo 231/2001.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalle Risorse Umane.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello Organizzativo, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello Organizzativo senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione dell'esigenza di aggiornamento del Sistema Disciplinare, dettata, in particolare, dalla nuova previsione di cui alla lettera d), comma 2 *bis* dell'art. 6 del Decreto, in materia di c.d. whistleblowing, sono da ritenersi di grave entità le seguenti infrazioni, da chiunque poste in essere, nell'ambito dell'organizzazione d'impresa:

- Violazione delle misure poste a tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che abbiano effettuato segnalazioni circostanziate relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, o a violazioni del Modello Organizzativo.
- Condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette e indirette, nei confronti del soggetto che abbia effettuato le segnalazioni di cui al precedente punto.
- Effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni di violazioni del Modello Organizzativo o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, che si rivelino infondate.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del Modello Organizzativo.

Le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

Il sistema disciplinare – Provvedimenti per inosservanza da parte dei: LAVORATORI DIPENDENTI

Le violazioni del Modello Organizzativo compiute dai dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto dell'art. 7 della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e del contratto collettivo di riferimento ossia, il "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro" applicabile (di seguito CCNL).

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal presente Modello Organizzativo, in applicazione del decreto legislativo 231/2001, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, del grado di colpa, dell'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché dell'intenzionalità del comportamento stesso. Restano ferme e si intendono qui richiamate tutte le disposizioni di cui al predetto art. 7 della legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari "mediante affissione in luogo accessibile a tutti", che all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo, e a queste sono riconducibili le sanzioni previste per il personale dipendente dalle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, come di seguito riportato.

Di seguito le infrazioni²⁵ e le misure sanzionatorie, ad esse conseguenti in applicazione del richiamato principio di proporzionalità.

Infrazioni

- Inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nei “Principi Generali di Controllo Interno” con riferimento all’Ambiente di Controllo.
- Inosservanza delle prescrizioni individuate nei “Principi Generali di Controllo Interno” con riferimento alla Valutazione dei rischi, Attività di controllo, Informazione e comunicazione e Monitoraggio.
- Inosservanza dei comportamenti prescritti nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta.
- Inosservanza degli elementi specifici di controllo previsti negli Schemi di Controllo Interno per negligenza e senza l'esposizione della Società ad una situazione oggettiva di pericolo.
- Omissione di comunicazione dovuta all'Organismo di Vigilanza come indicata negli Schemi di Controllo Interno.
- Comportamenti a rischio (così come elencati negli Schemi di Controllo Interno).
- Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato previsto dal decreto legislativo 231/2001.
- Comportamento che ha determinato l'applicazione delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.
- Ogni altro e diverso comportamento tale da determinare potenzialmente l'imputazione a carico della Società delle misure previste dal decreto legislativo 231/2001.

Lavoratori dipendenti non Dirigenti

(Sanzioni definite dal CCNL di riferimento)

In applicazione del richiamato principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino all'importo di tre ore di paga ed indennità di contingenza;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
- licenziamento per mancanze.

Il sistema disciplinare – Provvedimenti per inosservanza da parte dei: DIRIGENTI

Per i dirigenti, valgono le vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, fermo restando che, per le infrazioni di maggiori gravità, così come individuate dal presente sistema disciplinare, la società potrà addivenire al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

Costituisce illecito disciplinare anche la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevati ancorché tentata.

* * * * *

²⁵ La violazione delle regole aziendali potrà essere sanzionata, anche se non costituisce reato o se manifestata nella forma del tentativo.

Il sistema disciplinare – Provvedimenti per inosservanza da parte degli: AMMINISTRATORI

In caso di comportamenti di membri del Consiglio di Amministrazione in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge (qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni patiti).

Il sistema disciplinare – Provvedimenti per inosservanza da parte dei: SINDACI

In caso di comportamenti di membri del Collegio Sindacale in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge (qualora si tratti di gravi infrazioni tali da integrare giusta causa di revoca propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni patiti).

Il sistema disciplinare – Provvedimenti per inosservanza da parte di: SOGGETTI TERZI NON DIPENDENTI

Ogni violazione²⁶ delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei consulenti, collaboratori e da quanti siano di volta in volta individuati come "destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali utilizzate, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere in caso di gravi infrazioni anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) fatto salvo il risarcimento del danno.

Pertanto, le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di terzi (ad es. altre società, anche facenti parte del Gruppo, Consulenti, Partner, ecc.), devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Società:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per Camfin di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti.

DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE

La comunicazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico. In particolare

²⁶ Si richiamano le disposizioni contenute nelle Linee di Condotta in materia di rapporti con soggetti terzi.



obiettivo della società è garantire, in stretta collaborazione e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, una corretta conoscenza dei principi e delle Linee di Condotta adottati dalla Società sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per diffondere le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Comunicazione

Al momento dell'assunzione la società promuove la conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico; in particolare ai neo assunti viene consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 231/2001 nell'ambito della Società e del Gruppo.

Formazione

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al decreto legislativo 231/2001, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e principi su cui si basa il Modello Organizzativo e il relativo Codice Etico fra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione.

La partecipazione ai corsi di formazione ha carattere obbligatorio. La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della Società e disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

1. Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (cd. *control and risk self assessment*, nel seguito anche "risk assessment"), ha identificato i processi e le singole attività sensibili, nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato dei principi generali di comportamento applicabili a tutti i processi aziendali e alle attività sensibili correlate. Inoltre, sulla scorta di tale finalità la Società ha altresì formulato degli Schemi di Controllo Interno nei quali sono esplicitati i protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

In ogni Schema di Controllo Interno sono individuati:

- i controlli/protocolli specifici adottati dalla Società e volti a prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/2001;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza per evidenziare le aree a rischio (red flag) e agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo "*Destinatari del Modello*" della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante degli Schemi di Controllo Interno, di cui ai successivi paragrafi, i principi individuati nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, che qui si intendono integralmente richiamati, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti. Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società si impegna inoltre a dare attuazione agli Schemi di Controllo Interno indicati nei paragrafi successivi.

3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono i processi e le relative attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di prevenzione attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello statuto e nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- qualora le operazioni siano date in *outsourcing*, la Società comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio.

4. Processi di CAMFIN e correlate Attività Sensibili

Qui di seguito si elencano i 5 processi aziendali identificati nell'attività di control and risk self assessment di Camfin S.p.A.:

1. Acquisti
2. Amministrazione, Finanza e Controllo;
3. Legale/Societario;
4. Market Abuse;
5. Salute e Sicurezza sul Lavoro;

Nei paragrafi che seguono, relativamente a ciascun processo aziendale di CAMFIN S.p.A., si riportano le Attività Sensibili emerse come rilevanti.

4.1. Attività Sensibili in relazione al processo Acquisti

Il Risk Assessment svolto ha evidenziato che la seguente Attività Sensibile risulta essere in relazione al processo Acquisti:

- 1 Gestione di consulenze e di prestazioni professionali.

4.2. Attività Sensibili in relazione al processo Amministrazione, Finanza e Controllo

Il Risk Assessment svolto ha evidenziato che le seguenti Attività Sensibili risultano essere in relazione al processo Amministrazione, Finanza e Controllo:

- 1 Gestione delle risorse finanziarie;
- 2 Gestione della fiscalità diretta e indiretta;
- 3 Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;

- 4 Gestione delle operazioni straordinarie (acquisizione o dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture, operazioni sul capitale);
- 5 Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione;

4.3. Attività Sensibili in relazione al processo Legale/Societario

Il Risk Assessment svolto ha evidenziato che la seguente Attività Sensibile risulta essere in relazione al processo Legale/Societario:

- 1 Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni.
- 2 Gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche.

4.4. Attività Sensibili in relazione al processo Market Abuse

Il Risk Assessment svolto ha evidenziato che le seguenti Attività Sensibili risultano essere in relazione al processo Market Abuse:

- 1 Gestione delle informazioni privilegiate

4.5. Attività Sensibili in relazione al processo Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Risk Assessment svolto ha evidenziato che le seguenti Attività Sensibili risultano essere in relazione al processo Salute e Sicurezza sul Lavoro:

- 1 Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- 2 Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 3 Valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- 4 Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- 5 Gestione degli appalti;
- 6 Attività di sorveglianza sanitaria;
- 7 Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- 8 Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 9 Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;

Schemi di Controllo Interno

Schema di Controllo Interno:
ACQUISTI

(omissis)

Schema di Controllo Interno:
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

(omissis)

Schema di Controllo Interno:
LEGALE/SOCIETARIO

(omissis)

Schema di Controllo Interno:
MARKET ABUSE

(omissis)

Schema di Controllo Interno:
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(omissis)

Operazioni promanate direttamente dal Vertice Aziendale

OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE

Ambito di riferimento

Il decreto legislativo 231/2001 non ha modificato il sistema normativo che disciplina l'amministrazione ed il governo delle società, sicché l'autonomia decisionale dei soggetti posti al Vertice Aziendale è sostanziale e indefettibile espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria. Tali soggetti sono identificabili nel Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, nell'Amministratore Delegato nonché negli altri dirigenti della Società con responsabilità strategica quali individuati dal Consiglio di Amministrazione (c.d. *key managers*).

I soggetti posti al Vertice Aziendale in via ordinaria decidono operazioni che seguono i normali criteri previsti dal Modello Organizzativo, che gli stessi conoscono e condividono. Pur tuttavia tali soggetti sono talvolta necessitati – nell'interesse della Società – ad avviare operazioni che seguono un *iter* procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello Organizzativo, a causa di situazioni di eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione.

A quest'ultima tipologia di operazione si rivolge il presente Schema di Controllo Interno.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della **tracciabilità degli atti** e del **flusso informativo** verso l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- Tracciabilità dell'operazione in termini di documentazione e supporti informativi atti a consentire la "ricostruibilità" a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa.
Speciale riguardo deve assumere l'esplicazione, ancorché in forma sintetica (ma non generica), delle ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta operativa. Non necessariamente devono essere esplicitate le ragioni della decisione, ma le caratteristiche (ad es., riservatezza ed urgenza) che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato.
- Specifica informativa, da parte dello stesso soggetto di vertice che ha attivato l'operazione "in deroga", verso l'Organismo di Vigilanza affinché possa attuare i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività; l'assenza di operazioni in deroga nel periodo di riferimento dovrà comunque essere oggetto di specifica informativa all'Organismo di Vigilanza da parte del soggetto di vertice.

Si sottolinea, inoltre, come i flussi informativi sulle operazioni "in deroga", previsti dai singoli Schemi di Controllo Interno rappresentino un ulteriore elemento di rafforzamento del sistema di controllo sulle operazioni compiute "dai Soggetti di Vertice". Tali flussi contemplano, infatti, l'invio degli estremi delle operazioni "in deroga" (a prescindere dalle origini delle stesse) all'Organismo di Vigilanza a cura dei Responsabili delle Funzioni materialmente esecutrici.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALLEGATO 1

Camfin S.p.A

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(omissis)

Allegato 2

La Pubblica Amministrazione: criteri per la
definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di
pubblico servizio

(omissis)

Allegato 3

CODICE ETICO

1.1.1.1 ARTICOLO 1 - PREMESSA

Camfin S.p.A. nonché le società da questa direttamente o indirettamente controllate (di seguito complessivamente il "**Gruppo Camfin**") informano la propria attività interna ed esterna al rispetto del presente Codice Etico (il "**Codice**"), nel convincimento che il successo d'impresa non possa prescindere dall'etica nella conduzione degli affari.

Amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti del Gruppo Camfin e in generale tutti coloro che operano per conto o in favore dello stesso, o che con esso intrattengono relazioni di affari ("**Destinatari del Codice**"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

1.1.1.2 ARTICOLO 2 - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Integrità, trasparenza, onestà e correttezza informano l'attività del Gruppo Camfin.

In particolare, il Gruppo Camfin:

- persegue l'eccellenza e la competitività sul mercato, offrendo ai propri clienti prodotti e servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
- assicura a tutti gli *stakeholder* una piena trasparenza sulla propria azione, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del *business* e a salvaguardia della concorrenzialità delle attività d'impresa; per tale ragione i Destinatari del Codice devono assicurare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle loro funzioni;
- si impegna a promuovere una competizione leale, elemento essenziale per il perseguimento del suo stesso interesse così come garanzia per tutti gli operatori di mercato, per i clienti e per gli stakeholder in genere;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi economici che si è dato, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della *performance* in termini di innovazione, qualità, sostenibilità economica, sociale e ambientale;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- persegue il rispetto del principio delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età e condizione di diversa abilità;
- persegue e sostiene la protezione dei diritti umani internazionalmente affermati;
- impiega responsabilmente le risorse, in linea con l'obiettivo di realizzare sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future;
- non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente. Per tali ragioni è fatto divieto ai Destinatari del Codice di offrire omaggi, o altre utilità che possano integrare gli estremi della violazione di norme, o siano in contrasto con il Codice, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo d'immagine, a Camfin;
- tutela e protegge il patrimonio aziendale, anche dotandosi di strumenti per prevenire fenomeni di appropriazione indebita, furto e truffa in danno del Gruppo Camfin;

- tutela e protegge la reputazione aziendale, patrimonio intangibile dell'azienda e del Gruppo Camfin, nonché la reputazione di tutti i suoi collaboratori, aspettandosi comportamenti coerenti con tali finalità, anche allo scopo di contribuire a preservare l'integrità della cultura aziendale quale insieme di valori che rappresentano il carattere distintivo del Gruppo Camfin;
- stigmatizza il perseguimento di interessi personali e/o di terzi a discapito di quelli sociali;
- quale componente attivo e responsabile delle comunità in cui opera è impegnato a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività;
- non tollera in alcun modo comportamenti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti adottati nei confronti dei Destinatari che segnalino violazioni del presente Codice, ovvero denunciino condotte illecite;
- pone in essere strumenti organizzativi atti a consentire la prevenzione della violazione di norme e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione.

1.1.1.3 ARTICOLO 3 - SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

1.1.1.4

L'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento dell'attività d'impresa in coerenza con le regole e i principi del presente Codice.

Per sistema di controllo interno si intende l'insieme degli strumenti, attività, procedure e strutture organizzative volti ad assicurare, mediante un processo integrato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:

- l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e delle decisioni;
- l'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale.

Ai fini di cui sopra i Destinatari del Codice sono chiamati a contribuire al miglioramento continuo del sistema di controllo interno.

Gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione esterna nello svolgimento della propria attività e per quanto di propria competenza, hanno accesso diretto, completo e incondizionato a tutte le persone, attività, operazioni, documenti, archivi e beni aziendali.

1.1.1.5 ARTICOLO 4 - STAKEHOLDER

Il Gruppo Camfin adotta un approccio multi-stakeholder, ovvero persegue una crescita sostenibile e duratura volta all'equo contemperamento delle aspettative di tutti coloro che interagiscono con il Gruppo Camfin.

1.1.1.6 AZIONISTI, INVESTITORI E COMUNITÀ FINANZIARIA

Il dialogo e le relazioni del Gruppo Camfin con gli Azionisti e con i soggetti che rappresentano la cd. comunità finanziaria, sono improntati alla massima trasparenza, nel rispetto dei principi di accuratezza, tempestività e parità di accesso all'informazione e con lo scopo di favorire una corretta valutazione degli *asset* del Gruppo Camfin.

1.1.1.7 AMBIENTE

Il Gruppo Camfin gestisce le proprie attività nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Le scelte di investimento e di *business* sono informate alla sostenibilità ambientale, in un'ottica di crescita eco-compatibile anche mediante l'adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione che – là dove

operativamente ed economicamente sostenibile - consentano di ridurre, anche oltre i limiti previsti dalle norme, l'impatto ambientale delle proprie attività.

1.1.1.8 CLIENTI

Il Gruppo Camfin fonda l'eccellenza dei prodotti e servizi offerti sulla costante innovazione, con l'obiettivo di anticipare le esigenze dei possibili fruitori e di soddisfarne le richieste attraverso una risposta immediata e competente, con comportamenti sempre informati a correttezza, cortesia e massima collaborazione.

1.1.1.9 RISORSE UMANE

Il Gruppo Camfin riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

Il Gruppo Camfin tutela la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, sia attraverso sistemi di gestione in continuo miglioramento ed evoluzione, sia attraverso la promozione di una cultura della sicurezza e della salute basata sulla logica della prevenzione e sull'esigenza di gestire con efficacia i rischi professionali.

Il Gruppo Camfin ritiene essenziale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. Parimenti, il Gruppo Camfin richiede comportamenti ispirati al reciproco rispetto, all'integrità e alla dignità delle persone.

La gestione dei rapporti di lavoro è orientata, in particolare, a garantire pari opportunità, a favorire la crescita professionale di ciascuno e a valorizzarne le diversità, a vantaggio di un ambiente di lavoro inclusivo.

1.1.1.10 FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

I fornitori e collaboratori esterni rivestono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva dell'azienda.

Le relazioni del Gruppo Camfin con i fornitori e i collaboratori esterni, nel perseguimento del massimo vantaggio competitivo, sono improntate alla lealtà, all'imparzialità e al rispetto delle pari opportunità verso tutti i soggetti coinvolti.

Il Gruppo Camfin richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal presente Codice.

1.1.1.11 COMUNITÀ ESTERNA

Il Gruppo Camfin mantiene con le pubbliche autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione, trasparenza, rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti nel Codice.

Il Gruppo Camfin intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali si trova a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.

Il Gruppo Camfin considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.

Il Gruppo Camfin non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa eventualmente applicabile.

1.1.1.12 CONCORRENTI

Il Gruppo Camfin riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato e gestisce le proprie attività promuovendo una competizione basata sull'innovazione e sulla qualità della propria *performance* d'impresa. Il Gruppo Camfin e tutti i dipendenti del Gruppo Camfin devono astenersi da pratiche commerciali scorrette e, in nessun modo, la convinzione di agire a vantaggio di Camfin può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

1.1.1.13 ARTICOLO 5 - RISPETTO DEL CODICE

Il Gruppo Camfin richiede a tutti i Destinatari del Codice una condotta in linea con i principi generali dello stesso.

È fatto pertanto obbligo a tutti i Destinatari del Codice astenersi da qualunque comportamento contrario ai principi ivi contenuti.

Il Gruppo Camfin richiede, altresì, che tutti i destinatari del Codice Etico e, ivi compresi i collaboratori, segnalino tempestivamente attraverso le modalità in uso qualunque violazione del presente Codice Etico di cui vengano a conoscenza. Qualora venissero scoperti comportamenti ritorsivi nei confronti di uno dei Destinatari del Codice che ha effettuato una segnalazione, la Società adotta gli opportuni provvedimenti, anche nell'ipotesi in cui dovesse risultare che la segnalazione effettuata in origine era errata. Peraltro, qualora venga intenzionalmente effettuata una segnalazione non veritiera e diffamatoria, la Società adotterà nei confronti del segnalante le opportune misure.

Il Gruppo Camfin si impegna all'adozione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti del Gruppo Camfin e dei suoi dipendenti e collaboratori.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o contrattuale, con la possibilità di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti.

Allegato 4

LINEE DI CONDOTTA

(omissis)